



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Salvi i presidi della sicurezza e gli uffici di polizia – il governo rinuncia alla chiusure delle 23 prefetture

La mobilitazione del SIULP, culminata con la partecipazione alla manifestazione di CGIL, CISL, UIL del 28 novembre ha prodotto i primi frutti.

Nella giornata di ieri, il Governo ha formalizzato, con una nota ufficiale del ministero dell'Interno, il proprio impegno a ritirare lo schema di Decreto che prevedeva la soppressione di 23 prefetture e, conseguentemente, delle questure e dei comandi provinciali di CC, G di F e Vigili del fuoco dei rispettivi territori.

Si tratta di un importante risultato che rafforza il nostro convincimento in ordine alla corretta impostazione delle strategie rivendicative del SIULP.

Decisivo è stato il lavoro effettuato in sinergia con tutto il mondo sindacale confederale, una mobilitazione dall'indiscutibile peso politico che ha convinto il Governo a fare marcia indietro rispetto ad un progetto che rischiava di cancellare presidi essenziali di sicurezza, legalità e tutela sociale, in un momento in cui cresce la preoccupazione e si moltiplicano le tensioni connesse alle emergenze e agli allarmi legati alla minaccia terroristica e alle esigenze connesse ai flussi migratori.

La decisione del Governo lascia senza alibi il Dipartimento che aveva lasciato emergere una volontà, di fatto già preordinata allo stravolgimento di alcuni settori delle Specialità, attraverso una chiusura irrazionale di alcuni presidi e la previsione di accorpamenti di uffici che avrebbe generato una rilevante mobilità di personale.

Oggi, alla luce del risultato raggiunto, restiamo ancor più convinti delle nostre scelte.

Per questo, con il consueto senso di responsabilità e rifuggendo da ogni tentazione demagogica e strumentale, continueremo il confronto con il Governo ed i partiti della maggioranza e l'Amministrazione in relazione alle vertenze ancora aperte, dal contratto al riordino delle carriere, nel solco di un metodo che ha già portato risultati concreti per tutto il personale.

FLASH nr. 47 – 2015

- Salvi i presidi della sicurezza e gli uffici di polizia – il governo rinuncia alla chiusure delle 23 prefetture
- PA: Sindacati, salve le 23 sedi delle prefetture
- Consiglio Generale Siulp
- Sicurezza: Sindacati PS, no a manifestazioni strumentali.
- L. Stabilità: Siulp – Siap –Ugl - Anfp, no a strumentalizzazioni
- Nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate nelle forze di polizia e nei vigili del fuoco.
- Importante sentenza della Cassazione in tema di aggravante dell'abuso dei poteri.
- Pensione ai superstiti. Circolare Inps
- La riforma dell'articolo 18 si applica anche al pubblico impiego "contrattualizzato"
- Illegittimo il licenziamento del lavoratore che usa il pc aziendale per navigare e leggere email.
- Danno derivante dal ritardato adempimento delle decisioni del giudice amministrativo



PA: Sindacati, salve le 23 sedi delle prefetture

Risultato raggiunto con mobilitazione, il governo si impegna ufficialmente a ritirare decreto.

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Risultato raggiunto, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini: il Governo si impegna formalmente a ritirare lo schema di Dpr che prevedeva la soppressione delle 23 prefetture".

Ad annunciarlo sono le federazioni del pubblico impiego di Cgil Cisl e Uil, in seguito alla nota ufficiale giunta questa mattina dal ministero dell'Interno.

"Grazie alla grande mobilitazione dei lavoratori, il Governo farà marcia indietro su un provvedimento sbagliato che rischiava di cancellare presidi essenziali di sicurezza, legalità e tutela sociale in tanti territori", commentano con soddisfazione Fp-Cgil Cisl-Fp e Uil-Pa impegnate da mesi a difesa dei cittadini e dei 1.300 lavoratori dei 23 uffici territoriali del governo che l'esecutivo minacciava di chiudere, da Teramo ad Asti, da Piacenza a Enna.

"Intere comunità locali avrebbero visto lo Stato arretrare, proprio nel momento di maggior bisogno, - sostengono i sindacati - rischiando di rimanere scoperte di fronte alle emergenze e agli allarmi legati alla minaccia terroristica e alle esigenze di integrazione e coesione sociale connesse ai flussi migratori".

"Nei fatti, il Governo si è impegnato a presentare un emendamento alla legge di Stabilità per modificare la norma (contenuta nella legge sulla spending review di Monti) che impone la riduzione delle prefetture e il ministero dell'Interno ritirerà lo schema di Dpr con l'elenco delle 23 sedi da sopprimere", spiegano Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Pa che a fronte degli impegni messi nero su bianco dall'esecutivo hanno revocato la manifestazione nazionale prevista per l'11 dicembre prossimo.

"Ora verificheremo che il governo dia attuazione a quanto comunicato ufficialmente", concludono le tre sigle. "E ci batteremo per una riorganizzazione seria degli uffici territoriali: per garantire più sicurezza e più protezione servono investimenti, innovazione e valorizzazione delle professionalità". Le 23 sedi delle prefetture sono: Teramo, Chieti, Vibo Valentia, Benevento, Piacenza, Pordenone, Rieti, Savona, Sondrio, Lecco, Cremona, Lodi, Fermo, Isernia, Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Oristano, Enna, Massa-Carrara, Prato, Rovigo, Asti e Belluno.



**CREACASA,
DOVE
I SOGNI
PRENDONO
FORMA.**

www.creacasabycredem.it

**Chiedi un preventivo:
non costa nulla
e puoi risparmiare.**

CHIAMA SUBITO _____

**Nome Cognome
tel. xxx.xxxxx**

Agente in attività finanziaria Creacasa - n° Iscrizione UIF Axxxx

CREACASA
GRUPPO CREDEM

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, rilasciato da Creacasa società del Gruppo bancario Credem. I servizi offerti in altre sedi/uffici sono riservati ai clienti del Gruppo Credem e non sono erogabili presso Creacasa, all'interno di dipartimenti Credem e/o da altre entità sottostanti. La responsabilità del messaggio è soggetta all'approvazione finale di Credem.

Consiglio Generale Siulp

Il Consiglio Generale Siulp, riunito a Chianciano Terme il giorno 4 dicembre 2015

APPROVA

la relazione del Segretario Generale Felice Romano

ESPRIME

estrema soddisfazione per il dato associativo che conferma il consolidamento del ruolo trainante del Siulp, risultato ancora più apprezzabile in una fase in cui le parti sociali e i corpi intermedi conoscono un momento di particolare crisi della rappresentatività;

ACCOGLIE

favorevolmente il tangibile riconoscimento della specificità del lavoro delle Forze di Polizia, in virtù del quale l'esecutivo, premiando la linea di serrato confronto portata avanti dal Siulp e dal cartello sindacale confederale, ha assicurato, oltre allo stanziamento straordinario di 200 milioni di euro per il potenziamento logistico e tecnologico, consistenti risorse destinate alla valorizzazione salariale;

CONSIDERA

comunque indispensabile proseguire il confronto con i partiti della maggioranza per ottenere gli stanziamenti necessari al riordino del modello organizzativo e per la riapertura del tavolo contrattuale, che resta la sede naturale ed irrinunciabile per la tutela degli interessi della categoria;

RITIENE

irricevibile la bozza di riordino delle carriere proposta dall'amministrazione, che ancora una volta si manifesta totalmente incapace nel gestire processi di rinnovamento, preoccupandosi esclusivamente di difendere privilegi dei vertici dell'apparato, sprecando l'opportunità offerta dalla legge delega e di rendere il nostro modello in grado di dare risposte adeguate ai nuovi scenari socio economici nonché alle inedite sfide di una criminalità sempre più evoluta e globalizzata;

CONDIVIDE

pertanto, in tema di carriere, il fermo rigetto opposto dalla Segreteria Nazionale rispetto alla proposta del Dipartimento della P.S., rinnovando il mandato a sostenere il progetto alternativo già elaborato ed approvato nel dibattito interno all'organizzazione;

DA MANDATO

alla Segreteria Nazionale a porre in essere gli adempimenti formali necessari a consentire, in ossequio alla modifica intervenuta dell'art.83 della Legge 121/81 ed in deroga agli art.1 e 10 dello statuto Siulp, l'iscrizione del personale in quiescenza già appartenente alla Polizia di Stato, rinviando al prossimo Congresso Nazionale la determinazione delle modalità di partecipazione degli stessi pensionati alle attività degli organi statutari;

RINGRAZIA

i rappresentanti della F.N.S. e della Segreteria Confederale Cisl per la partecipazione e il fattivo contributo offerto al dibattito

CONDANNA

ogni forma di protesta esercitata in contesti estranei a quelli ordinariamente deputati alla dialettica tra governo e parti sociali, prendendo le distanze da irresponsabili iniziative che rischiano di vanificare gli sforzi sin ora compiuti per il riconoscimento della specificità dei lavoratori del comparto sicurezza.

Sicurezza: Sindacati PS, no a manifestazioni strumentali.

(Labitalia) – I sindacati di polizia Siulp, Siap, Ugl-Polizia e Anfp si dissociano dal sit-in di protesta organizzato oggi sotto casa del presidente del Consiglio Matteo Renzi dalla Consulta Sicurezza. In una nota, i sindacati prendono "le distanze da chi, proprio oggi, irresponsabilmente protesta per il riconoscimento della 'specificità' dei poliziotti, già salvaguardata dallo stanziamento preannunciato dal Governo, o per la carenza di mezzi e strumenti, atteso che, nel miliardo che sarà investito sono ricompresi anche 200 milioni per automezzi e nuove strumentazioni".

"Con amarezza constatiamo – spiegano i sindacati- che trattasi solo dell'ennesima strumentalizzazione i cui obiettivi non sono chiari, di chi tra l'altro, rappresenta una parte assolutamente minoritaria dei sindacati di Polizia e del comparto, irresponsabile considerato il clima che il Paese vive in vista del Giubileo e in pieno allarme terrorismo, inopportuna per quanto riguarda il luogo in cui si intende manifestare, davanti alla scuola di Pontassieve, incuranti degli effetti destabilizzanti sul piano pedagogico e culturale che proprio in questo momento ciò produrrebbe sui giovani frequentatori".

"Le risorse assegnate potranno trasformarsi in nuove dotazioni e in automezzi solo nel rispetto delle procedure che presiedono alle gare di appalto a cui la Polizia di Stato, come tutta la pubblica amministrazione deve attenersi. Proprio per accelerare l'approvvigionamento di quanto occorre- sottolinea la nota- stiamo chiedendo al Governo di utilizzare le procedure d'urgenza, considerato che la particolare delicatezza del momento e le esigenze del Giubileo non consentono certo di temporeggiare. Si tratta di un'ineludibile priorità per la sicurezza dell'intera collettività e del nostro personale".

Ecco perché, "conformemente ad un metodo che ha già portato risultati concreti per tutto il personale, oggi i sindacati di polizia sono impegnati in un confronto con i partiti della maggioranza per ottenere gli stanziamenti necessari al riordino del modello e per intervenire sul blocco del turn over. Pertanto, ogni iniziativa che non vada in tale direzione e si allontani dal processo riformatore delineato dalla legge Madia, appare solo strumentale e dannosa per i poliziotti e per la stessa sicurezza del Paese. Per questa ragione- concludono i sindacati- e per il senso di responsabilità che ha sempre guidato il nostro agire, non possiamo fare altro che dissociarci".

L. Stabilità: Siulp – Siap –Ugl - Anfp, no a strumentalizzazioni.

(ANSA) – ROMA, 3 DIC – "Prendiamo le distanze da chi, proprio oggi, protesta irresponsabilmente per il riconoscimento della 'specificità' dei poliziotti, già salvaguardata dallo stanziamento preannunciato dal Governo o per la carenza di mezzi e strumenti, visto che nel miliardo che sarà investito sono ricompresi anche 200 milioni per automezzi e strumentazioni".

Lo affermano in una nota i sindacati di polizia Siulp, Siap, Ugl e Anfp contestando la manifestazione organizzata a Pontassieve dalle altre organizzazioni sindacali Sap, Coisp e Consap. "Con amarezza constatiamo che si tratta dell'ennesima strumentalizzazione – sostengono – i cui obiettivi non sono chiari": una protesta "irresponsabile, considerato il clima che il paese vive in vista del Giubileo e in pieno allarme terrorismo, e inopportuna per quanto riguarda il luogo in cui si intende manifestare, davanti alla scuola di Pontassieve, incuranti degli effetti destabilizzanti sul piano pedagogico e culturale che si producono sui giovani frequentatori".

I sindacati ricordano che hanno chiesto al Governo di utilizzare le procedure di urgenza per avere le nuove dotazioni "considerato che la particolare delicatezza del momento e le esigenze del Giubileo non consentono certo di temporeggiare: si tratta di un'ineludibile priorità per la sicurezza dell'intera collettività e del nostro personale". Ecco perché "siamo impegnati in un confronto con i partiti della maggioranza per ottenere gli stanziamenti necessari al riordino del modello e per intervenire sul blocco del turn over".

Nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate nelle forze di polizia e nei vigili del fuoco.

Il Consiglio dei ministri su proposta del presidente Matteo Renzi e dei Ministri della difesa Roberta Pinotti, dell'interno Angelino Alfano, dell'economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina, ha approvato, in esame definitivo, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2.

Nello specifico il provvedimento ha introdotto per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del comparto difesa e sicurezza, al posto del previsto requisito dell'altezza, i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

Si è deciso quindi di non precludere l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione dei soggetti in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

Importante sentenza della Cassazione in tema di aggravante dell'abuso dei poteri.

La Suprema Corte, con la sentenza Sez. III[^], del 25 settembre – 4 novembre 2015, n. 44452, ha consolidato un proprio orientamento sul rapporto tra privati concorrenti e pubblici ufficiali che abusano del proprio ruolo.

La sentenza chiarisce come l'aggravante comune dell'abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio sia estensibile al concorrente consapevole (art. 61 n. 9 c. p. e art. 118 c.p.)

Al riguardo, i giudici della Suprema Corte cristallizzano i seguenti principi di diritto:

- la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio;
- non è richiesta per il riconoscimento dell'aumento di pena l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio;
- ai fini dell'applicazione della stessa è necessario che la commissione del fatto sia stata quanto meno facilitata od agevolata dall'esercizio dei poteri o dalla violazione dei doveri, non essendo sufficiente che in capo a chi commetta un qualsivoglia reato sussista la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Tanto perché la stessa si riferisce ad una modalità dell'azione e non ad una mera qualità personale;
- Siffatta affermazione, chiarendo la natura dell'elemento in questione, ne giustifica l'inquadramento tra le circostanze di natura oggettiva, con la conseguente estensibilità della responsabilità al concorrente che ne sia consapevole.

Pensione ai superstiti. Circolare Inps



Con la Circolare 18/11/2015, n. 185, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha emanato le proprie "Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti, ai sensi dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903".

In particolare, l'INPS, con il Provvedimento in esame, fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l'uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell'Istituto, comprese l'ex IPOST, l'ex INPDAP e l'ex ENPALS.

L'articolo 1, comma 41, della legge dell' 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime (Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; Legge 21 luglio 1965, n. 903).

L'articolo 7 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge del 30 luglio 2010, n. 122 e l'articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge del 27 dicembre 2011, n. 214 hanno disposto, rispettivamente, la soppressione dell'Ipost, a decorrere dal 31 maggio 2010 e dell'Inpdap ed Enpals, a far data dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'Inps, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Alla luce di tali disposizioni normative e al fine di garantire uniformità di trattamento ai superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni l'INPS fornisce le seguenti linee guida in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti, in caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell'istituto. Per i familiari superstiti, dunque, individuati dall'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti: - 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali; ovvero - 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta. I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, non essendo l'assegno reversibile.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione per il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Il testo integrale della Circolare n. 185 del 18 novembre 2015 è visionabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

La riforma dell'articolo 18 si applica anche al pubblico impiego "contrattualizzato"

Lo affermano i giudici della Cassazione con la Sentenza nr, 24157 del 25 novembre 2015.

La pronuncia è relativa ad un ricorso contro la decisione della Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato l'illegittimità di un provvedimento di licenziamento disciplinare adottato da un ente consortile nei confronti di un proprio dirigente.

Rispetto ad uno dei motivi di ricorso, i giudici della Cassazione, pur confermando la reintegra del dirigente licenziato sulla base del fatto che il licenziamento risultava adottato in violazione di norme imperative (nella fattispecie quelle che disciplinavano la composizione del collegio disciplinare), hanno, tuttavia, affermato che la riforma dell'articolo 18 si applica, in automatico, anche al pubblico impiego "contrattualizzato", cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori universitari, diplomatici, magistrati e militari e Forze di Polizia, non essendovi distinzioni tra lavoro privato e pubblico in base a quanto previsto dal Testo unico del pubblico impiego.

Questo significa che la tutela risarcitoria (ossia l'indennizzo nei favori del dipendente) resta l'unica via per il caso di licenziamento illegittimo, salvo i pochi (pochissimi) casi di reintegro sul lavoro (come nell'ipotesi di violazione di norme imperative).

La sentenza è importante poichè si schiera contro l'interpretazione del governo secondo cui, invece, l'impiego pubblico era fuori dalla riforma dell'articolo 18.

Secondo la Cassazione, Art. 51 del Dlgs 165/2001 porta a ritenere che lo Statuto dei lavoratori, con le sue successive modificazioni e integrazioni, si applica non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. Pertanto è innegabile che il nuovo testo dell'articolo 18 riguardi anche gli statali.

L'estensione, insomma, è automatica, e si porterebbe con sé anche il meccanismo del contratto a tutele crescenti, introdotto nel 2015, di cui la Cassazione non parla perché chiamata a pronunciarsi su una vicenda di tre anni prima.

Ricordiamo, infatti, che anche il D.lgs. n. 23/2015 ha modificato l'articolo 18, prevedendo le tutele crescenti "per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri" assunti a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore, anche in caso di conversione di contratto a termine.

La sentenza chiude decisamente la porta alle teorie secondo le quali, invece, la riforma dell'articolo 18 non interesserebbe il lavoro pubblico.

Secondo la Cassazione, dunque, non occorre alcuna norma di armonizzazione del lavoro pubblico rispetto a quello privato, per estendere gli effetti della riforma dell'articolo 18 al primo.

Di conseguenza, per apprestare al lavoro pubblico una disciplina speciale, diversa dalle riforme apportate alla disciplina dei licenziamenti, non resta che approvare una previsione normativa che detti in via esplicita una previsione normativa diversa.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa. E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura regionale e provinciale SIULP.

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che usa il pc aziendale per navigare e leggere email.

E' illegittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore sorpreso ad utilizzare impropriamente il personal computer dell'azienda, navigando su internet e consultando la casella di posta elettronica. Va applicata una sanzione conservativa del posto di lavoro se emerge che l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in Internet non determinano una significativa sottrazione di tempo o il blocco dell'attività di lavoro, con grave danno per l'attività produttiva.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. lavoro, nella sentenza 11 giugno – 2 novembre 2015, n. 22353 che ha respinto il ricorso di una società che chiedeva la conferma del licenziamento intimato a un dipendente trovato ad utilizzare, durante l'orario di lavoro, gli strumenti aziendali in dotazione, per collegarsi ad internet, scaricare e-mail e programmi.

Secondo il datore di lavoro, il comportamento del lavoratore avrebbe integrato una violazione del dovere di obbedienza previsto dall'art. 2104 c.c., poiché numerosi preavvisi erano stati effettuati in generale per richiamare tutti i dipendenti ad un uso più attento della strumentazione aziendale.

Inoltre, la società sosteneva che l'installazione sul PC di programmi coperti da copyright e di software non forniti dall'azienda avrebbe potuto cagionare un pregiudizio per utilizzo di programmi altrui, mentre l'aver scaricato file sconosciuti, alcuni dei quali infetti da virus, rischiava di mettere in pericolo i dati della rete aziendale. Constatata la reiterazione della condotta, i giudici avrebbero dovuto, secondo il datore di lavoro, qualificare detto comportamento quantomeno come aggravato, ma la Corte di Cassazione è stata di avviso contrario.

Il riferimento a precedenti informazioni e preavvisi (cioè a disposizioni del datore di lavoro in ordine all'uso del computer aziendale) e l'utilizzo improprio protratto nel tempo, rilevando solo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, non può condurre al licenziamento del dipendente.

Circa i programmi utilizzati, non vi è stata alcuna violazione dei limiti posti all'utilizzazione degli stessi. Pertanto, correttamente secondo l'alto consesso, il giudice di merito aveva escluso profili di gravità nel comportamento addebitato al lavoratore tali da giustificare il licenziamento, poiché la condotta lamentata non aveva sottratto tempo o bloccato l'attività lavorativa, né dunque provocato danni all'attività produttiva aziendale.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Danno derivante dal ritardato adempimento delle decisioni del giudice amministrativo

Il TAR del Lazio con la sentenza del 2 luglio 2015, n. 8887 ha affermato alcuni importanti principi in relazione all'azione finalizzata alla condanna dell'amministrazione al pagamento del danno di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ("il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, ... salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo").

Il Collegio, dopo aver ricordato che la giurisprudenza amministrativa ritiene ormai l'applicabilità dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ai giudizi di ottemperanza relativi a titoli esecutivi giudiziali portanti l'obbligazione della pubblica amministrazione di pagare una somma di denaro (C. Stato. A.P., 25 giugno 2014, n. 15), ha precisato i seguenti principi:

- a) rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagare una somma di denaro portato da titolo esecutivo giudiziale e in vista dell'applicazione dell'istituto di cui si discute, è concedibile all'amministrazione un termine di "tolleranza" di 6 mesi (sentenze CEDU Ga. e Co.), la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell'amministrazione soccombente;
- b) scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da ritardo in favore del creditore;
- c) la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell'"interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali";
- d) ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non è influente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell'ottemperanza;
- e) sussistendo positivamente le condizioni di cui alle lett. b) e d), detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale – dovrà essere corrisposta a titolo di risarcimento del danno da ritardo.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P IVA n. 07531781003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, prevede dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37323 e al n. 100020307 del R.D. (ex SING), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informativa Europea di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. La richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è dotata anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio rimborsamento finanziario, nel collocamento di vari prodotti Cassini del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestito personale presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (l'Abn-Amro S.p.A., Acanto S.p.A., Santander Consumer (Italia) S.p.A., Compass S.p.A., Bk. Banca, Unicredit S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

